CAMERA DEI DEPUTATI N. 526

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTA, MIROGLIO, CALVETTI, BECCARIA, ZOLLA, STELLA, FUSARO, TARABINI, BOLDRIN

Presentata il 20 luglio 1972

Norme modificative della legge 15 febbraio 1953, n. 184, sulle opere pubbliche di interesse degli enti locali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, prevedeva la possibilità dell'intervento per collegamenti tra i comuni e le frazioni isolate solo nel caso che il « comune è sprovvisto di tale allacciamento rotabile entro i limiti di 25 chilometri » ponendo quindi una larga maggioranza di comuni nell'impossibilità di usufruire dei benefici della legge stessa.

L'innovazione che si intende portare col paragrafo *a*) dell'articolo unico della proposta intende ovviare a questa formula discriminante dando la possibilità d'intervento in pratica a tutti i comuni.

Elemento importante della proposta è quello di consentire inoltre il collegamento non solo di frazioni ma pure di borgate del comune anche se non isolate, ma servite da rete non più idonea.

Non è pensabile che il legislatore possa imporre delle limitazioni al diritto di comunicazione nell'ambito del territorio di ciascun comune per cui la strada rappresenta nella maggioranza dei casi l'elemento vitale per l'equilibrato sviluppo dell'economia. Il collegamento stradale determina in ogni caso facilità di comunicazioni, miglioramento delle condizioni di lavoro, effettivo coordinamento dell'attività produttiva.

Nel contempo la proposta di legge adegua l'intervento dello Stato alle effettive reali condizioni attuali: in effetti dopo 19 anni dalla formulazione della legge 15 febbraio 1953, n. 184, si rende necessario rivedere la normativa d'intervento in quanto le condizioni reali del sistema viario comunale ed intercomunale sono in generale mutate e le formule di intervento devono essere orientate sulle necessità rimaste tali e che certamente aggravano il complesso dei collegamenti nell'ambito dei territori comunali e tra comuni contigui.

Giova ancora ricordare il concetto espresso nella proposta circa l'intervento su tutte le strade comunali consentendone il completamento o la costruzione nel caso di rete non più idonea.

Per quanto riguarda il paragrafo *b*) del testo si fa osservare:

L'articolo 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, prevedeva, limitatamente però a due

esercizi finanziari (1954 e 1955) la concessione del contributo statale nella misura del 3,50 per cento per 35 anni « per la sistemazione straordinaria di strade comunali ». Ovviamente queste si riferivano a quelle esterne al concentrico in quanto l'articolo 2, n. 3 della predetta legge ammetteva a contributo statale del 3,50 per cento per 35 anni la sistemazione delle strade comunali interne.

Le agevolazioni di cui al su citato articolo 3 furono prorogate di altri cinque anni con legge 31 luglio 1956, n. 1005. Alla scadenza del nuovo termine venne a cessare l'operatività del predetto articolo 3 non essendo intervenute ulteriori proroghe.

Ciò ha procurato grave disagio e preoccupazione a tutti i comuni che, com'è noto, hanno per la maggiore parte di essi, bilanci deficitari.

Infatti, o impossibilitati ad intervenire a proprio totale carico hanno dovuto trascurare le strade esterne agli abitati, rendendo così sempre più inagibili le strade stesse, oppure sono stati costretti, ad evitare maggiori danni in particolare all'economia del comune, a ricorrere a nuovi gravosi debiti per far fronte a delle situazioni che si rendevano insostenibili.

L'articolo unico lettera *b*) della proposta di legge predisposta ha, pertanto, lo scopo di ripristinare quanto il legislatore aveva ritenuto necessario prevedere nel contesto dell'articolo 3 della menzionata legge n. 184 i cui benefici non vennero più prorogati dopo il 1960.

Onorevoli colleghi, nel proporre alla vostra attenzione la proposta di legge che non prevede maggiori oneri al bilancio dello Stato ma una visione più reale ed efficiente di esigenze viabili comunali, se ne raccomanda la approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, che autorizza il Ministero dei lavori pubblici a concedere un contributo costante per 35 anni nella spesa riconosciuta necessaria, è modificato, per quanto riguarda i punti 1) e 3) come segue:

a) il contributo nella misura del 4,50 per cento viene concesso per la costruzione o il completamento delle strade comunali occorrenti ad allacciare i capoluoghi alle frazioni o borgate isolate o non collegate con idonea rete, nonché di quelle che si rendono necessarie al collegamento del capoluogo con la stazione ferroviaria o con la strada statale o col casello autostradale più vicino; e infine per la costruzione o il completamento delle strade occorrenti per porre in comunicazione il capoluogo di un comune col capoluogo dei comuni vicini, di quelle necessarie a porre in comunicazione due o più frazioni o borgate di uno stesso comune;

b) il contributo nella misura del 3,50 per cento viene concesso per la sistemazione straordinaria, anche con cilindratura e bitumatura, delle strade provinciali e comunali.